



Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 167 – prot. n. 12875

Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari.

IL RETTORE

- VISTO l'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 nel quale si prevede che le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 4 comma 1 relativo all'autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture, e l'art. 13 comma 1 lettera a), che disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti in materia di attività didattica e scientifica;
- VISTO l'art. 16 comma 5 dello Statuto medesimo, che stabilisce che le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Dottorati di ricerca, dei Corsi di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento, e dei Master sono contenute in appositi regolamenti di Ateneo;
- VISTO l'articolo 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Norme comuni), relativo ai Master;
- VISTO l'attuale "Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale" emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008;
- ATTESA la necessità di modificare il suddetto Regolamento in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che, rispettivamente nelle sedute del 16 giugno 2010 e del 28 giugno 2010, avevano dato mandato alla Commissione Didattica di procedere alla revisione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale nei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale;
- VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2011, e dal Senato Accademico, in data 9 febbraio 2011, che, facendo propria la proposta formulata dalla Commissione Didattica di prevedere due regolamenti separati per i master e per i corsi di perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale, hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza,
 - l'abrogazione del "Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale" emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008;
 - l'emanazione del "Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari" nel quale venga riportato il titolo I del regolamento citato, con alcune modifiche formali, ed il titolo II, non modificato;
 - l'emanazione del "Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale";
- PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 165 (12869) del 2011 è stato dunque abrogato il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con decreto rettorale n. 266 (prot. n. 16265) del 3 marzo 2008;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DECRETA

l’emanazione del **“Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari”** nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Università di Firenze, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.

Firenze, **22 febbraio 2011**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’attivazione e la gestione di Corsi di alta formazione di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale, 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello. La denominazione “master universitario” e “master dell’Università degli studi di Firenze” si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 2

Disposizioni comuni generali

1. Le proposte di attivazione dei corsi di cui al precedente articolo 1, avanzate da una o, congiuntamente da più Facoltà, tenuto conto della programmazione didattica complessiva e contestualmente all’approvazione della programmazione didattica annuale, anche su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell’Università di Firenze, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Facoltà proponente o, in caso di proposta congiunta di più Facoltà, quella capofila, deve trasmettere al Rettore, entro il 31 marzo di ogni anno, la proposta di attivazione approvata, redatta sulla modulistica predisposta annualmente dall’Ateneo, allegandovi la o le delibere di approvazione della o delle Facoltà, la delibera di approvazione del Dipartimento o Centro, qualora siano sede amministrativa del corso, nonché tutta l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla modulistica medesima.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore.

TITOLO II

Master universitari di primo e di secondo livello

Articolo 3

Titoli di accesso

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, ai master di primo livello si accede con la laurea, ai master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o magistrale.



Articolo 4

Struttura dei corsi

1. I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale, in misura compresa tra sei e dodici ore per ogni credito formativo, e di altri tipi di attività formative. A dette attività deve aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi, salvo sostituirlo con altra attività formativa di tipo pratico concordata con lo studente, in particolare qualora questi dimostri di svolgere attività lavorativa nello specifico settore. All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di almeno sessanta crediti comprensivi di quelli attribuiti alla prova finale, distribuiti nell'arco di non meno di nove mesi.
2. Qualora per conseguire il master universitario lo studente debba acquisire più di settanta crediti formativi, il corso dovrà essere articolato su due o più anni accademici.
3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per una percentuale definita dal Comitato ordinatore in riferimento alle diverse tipologie di attività.
4. Il Comitato ordinatore – con propria delibera – può autorizzare l'iscrizione al master da parte di un candidato iscritto ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione.
5. La delibera di cui al precedente comma dà atto che tale contemporanea iscrizione non pregiudica l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso.

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento post laurea, in corsi di aggiornamento professionale o in master anche in qualità di studenti iscritti a moduli singoli, organizzati dall'Università di Firenze, da altre Università italiane e straniere o altri enti pubblici di ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a dodici crediti, dipende dalla affinità e comparabilità di tali attività e delle relative forme di accertamento delle competenze acquisite, con i livelli di competenze e professionalità perseguite con il corso per master.
2. Lo studente che, trascorso il termine ultimo per la prova finale, non avrà conseguito il titolo, decade dalla possibilità di conseguirlo. Allo studente medesimo è garantita la certificazione dei crediti acquisiti. Entro i tre anni accademici successivi, tali crediti potranno essere riconosciuti, parzialmente o integralmente, presso lo stesso corso, qualora questo venga nuovamente attivato. Resta fermo che lo studente decaduto si dovrà iscrivere al corso secondo le procedure previste dal relativo bando di ammissione.
3. Il riconoscimento dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi nell'ambito del master, di cui ai precedenti commi 1 e 2, compete al Comitato ordinatore che, ove i fondi a disposizione del master lo consentano, potrà eventualmente deliberare una proporzionale riduzione della quota di iscrizione a carico dello studente.
4. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente nell'ambito del master ai fini della carriera in un corso di studio dell'Ateneo ovvero di altra Università, compete esclusivamente alla struttura didattica preposta alla gestione del corso da svolgere.

Articolo 6

Esami di profitto e prova finale

1. Salvo quanto previsto nel precedente articolo 5, il conseguimento dei crediti corrispondenti alle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

varie attività formative previste nel corso di master è subordinato al superamento di esami, scritti e/o orali, o ad altre forme di verifica del profitto, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione di lode o con giudizio di idoneità nei casi in cui è prevista, con votazioni equipollenti nel caso di master internazionali.

2. Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento didattico del corso, con votazione espressa in centodecimi ed eventuale menzione di lode o votazioni equipollenti nel caso di master internazionali.

3. Il Coordinatore del master, in relazione alle diverse tipologie di attività formativa, stabilisce le modalità di verifica del profitto e nomina le relative commissioni d'esame, formate ciascuna da almeno due docenti del master. Il Coordinatore del master nomina la commissione per la prova finale. La commissione è composta:

- a. per i master di primo livello da almeno tre docenti del corso di cui due scelti fra professori ericercatori di ruolo;
- b. per i master di secondo livello da almeno cinque docenti del corso di cui tre scelti fra professori e ricercatori di ruolo.

Articolo 7

Contenuto della proposta

1. La proposta di istituzione del corso di master deve contenere:

- a. una sintetica relazione illustrativa del profilo pratico-professionale del percorso formativo, del mercato del lavoro di riferimento, nonché degli effetti prodotti in termini di collocazione nel mercato del lavoro, qualora il master sia alla terza edizione e successive;
- b. il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
- c. il numero massimo degli ammessi al master;
- d. il numero minimo degli iscritti al master, comunque non inferiore a cinque, indispensabile ai fini dell'attivazione del master medesimo; i numeri massimi e i numeri minimi non sono modificabili dopo l'approvazione della proposta;
- e. l'eventuale possibilità di iscrivere a singoli moduli attivati nell'ambito del master i soggetti iscrivibili ai corsi singoli di cui al Regolamento Didattico di Ateneo, i quali, in numero non superiore al 10% del numero massimo degli iscrivibili al master, potranno frequentare i moduli specificati nella proposta medesima, fino ad un massimo di dodici crediti formativi, versando un contributo di iscrizione, comprensivo della percentuale a favore dell'Ateneo e della quota assicurativa, proporzionato al numero di crediti assegnati ai moduli frequentati;
- f. le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
- g. le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative, con esclusione in ogni caso della possibilità di mutuare insegnamenti dai corsi di laurea e laurea magistrale;
- h. la tabella delle attività formative, con indicazione del numero di crediti assegnati a ciascun insegnamento o modulo, al tirocinio ed alla prova finale, e con indicazione altresì dei nominativi dei docenti dell'Università di Firenze, ivi compresi il Coordinatore ed i membri del Comitato Ordinatore, cui saranno conferiti dalla Facoltà o dalle Facoltà proponenti gli incarichi di insegnamento nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo articolo 12 comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - o ad ogni modulo o attività formativa saranno attribuiti non meno di tre crediti;
 - o ai fini della prova di esame, nessun insegnamento, anche integrato, potrà essere inferiore a sei crediti;
- i. le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
- l. la durata delle attività, e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse, da ubicarsi di norma presso locali di proprietà dell'Ateneo o in uso allo stesso, ovvero,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

eccezionalmente, anche presso locali diversi, con allegazione alla proposta di apposito documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o della struttura concedente i locali, nel quale egli dichiara di assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo, 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni;

- m. l'indicazione dell'unità amministrativa, Presidenza di Facoltà, Dipartimento o Centro, cui saranno accreditati parte dei contributi versati dagli studenti o dei fondi messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti esterni;
- n. i titoli di studio richiesti per l'ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509;
- o. l'indicazione del Coordinatore e dei membri del Comitato ordinatore, di cui al successivo articolo 11;
- p. il piano finanziario che, tenuto conto del contributo a carico degli iscritti e degli studenti iscritti a moduli singoli, nonché di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento ivi compresi i costi per affidamenti, supplenze e contratti qualora necessario;
- q. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- r. ogni altro elemento ritenuto utile.

Articolo 8

Insufficiente disponibilità di docenti

1. Qualora dalla proposta di attivazione del master risulti che più di dieci crediti formativi sono collocati in settori scientifico-disciplinari non sufficientemente rappresentati nella o nelle Facoltà proponenti, dovrà essere acquisito il parere favorevole della Facoltà dell'Ateneo presso la quale sono incardinati la maggioranza di professori e ricercatori di ruolo afferenti ai settori medesimi. Da detto parere dovrà risultare altresì la disponibilità della Facoltà consultata a contribuire al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento.
2. Il parere di cui al comma precedente dovrà essere trasmesso al Rettore entro il 31 marzo.

Articolo 9

Valutazione delle proposte

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano sull'attivazione del master proposto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. adeguata e coerente articolazione dei settori scientifico-disciplinari in relazione al progetto formativo;
 - b. chiarezza e plausibilità del profilo pratico-professionale del percorso formativo;
 - c. chiara identificabilità della collocazione professionale del detentore del titolo;
 - d. successo delle eventuali passate edizioni in termini di collocazione nel mercato del lavoro.

2. Sarà in ogni caso motivo di preclusione all'attivazione del corso il mancato rispetto, nella formulazione o nella presentazione della proposta, di quanto disposto dal presente regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 12 e 13, nonché il mancato raggiungimento del quorum minimo di iscritti per due anni accademici consecutivi.

Articolo 10

Aspetti finanziari

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

- a. dai contributi di iscrizione degli iscritti e degli studenti iscritti a moduli singoli;
- b. da eventuali contributi liberi da parte di enti e soggetti esterni.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), da versare con modalità stabilite dall'Amministrazione, saranno determinati nella proposta di attivazione in funzione dell'analisi dei costi presentata mediante il piano finanziario di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera p). Salvo casi adeguatamente motivati, il contributo di iscrizione al master non dovrà superare il doppio della fascia massima di contribuzione prevista dal Manifesto degli Studi per l'anno accademico precedente. I criteri per la determinazione del contributo di iscrizione a moduli singoli saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono approvati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione della proposta di attivazione.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera a), verranno trasferiti all'unità amministrativa sede del corso per le esigenze di funzionamento del medesimo, al netto:

- a. del 20% a favore del bilancio d'Ateneo per la copertura delle spese generali [ii](#);
- b. del 3% a favore del Polo cui afferisce la segreteria amministrativa post laurea preposta alla gestione delle carriere degli iscritti al master;
- c. di altri eventuali oneri.

5. Le percentuali di cui al comma precedente potranno essere riviste annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. Gli eventuali contributi liberi di cui al comma 1, lettera b), finalizzati alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del master, saranno trasferiti all'unità amministrativa sede del corso, che sarà tenuta a versarne il 20% a favore del bilancio d'Ateneo per la copertura delle spese generali e al netto di altri eventuali oneri.

7. Non potrà essere prevista una quota a favore del bilancio d'Ateneo su contributi versati da enti esterni per il conferimento di borse di studio.

8. Nel piano finanziario dovranno essere previste borse di studio a rimborso, di importo pari alla quota di iscrizione e soggette a tassazione secondo la normativa vigente, da attribuire al 10% degli studenti iscritti, con arrotondamento per difetto fino a 0,4 e per eccesso da 0,5, che all'atto dell'iscrizione abbiano dichiarato un reddito corrispondente alla prima fascia di reddito prevista dal Manifesto degli Studi relativo all'anno accademico di attivazione del corso. Ove il numero degli aventi diritto risulti superiore al numero delle borse disponibili, si farà riferimento al voto da ciascuno riportato nella prova finale e, in caso di ulteriore parità, alla minore anzianità anagrafica.

9. Ulteriori borse di studio gravanti sui fondi del master potranno in ogni caso essere istituite dal Dipartimento interessato secondo criteri autonomamente stabiliti dal medesimo.

10. Gli eventuali residui di gestione possono essere utilizzati per l'attivazione di edizioni successive del corso medesimo, oppure per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio a favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità istituzionali della struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata delibera adottata dal competente organo collegiale.

Articolo 11

Organi del master

1. Per ogni corso di master è costituito un Comitato ordinatore composto da 5 o 7 membri. Almeno tre membri del Comitato, nel caso in cui esso sia composto da cinque membri, ovvero almeno quattro membri del medesimo, nel caso in cui esso sia composto da sette membri, dovranno essere scelti fra professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Firenze.

2. Il Coordinatore del master verrà individuato fra i professori di ruolo, i ricercatori a tempo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di tipo b) dell'Ateneo facenti parte del Comitato. La durata del contratto dei ricercatori a tempo determinato dovrà ricomprendere quella del master [iii](#).

3. Il Coordinatore ed i membri del Comitato ordinatore devono comunque essere docenti del Corso.

4. Al Coordinatore ed al Comitato ordinatore spettano in generale la programmazione e la organizzazione dell'attività didattica relativa al corso, in analogia ai compiti attribuiti rispettivamente al Presidente ed ai Consigli di corso di Laurea.

Articolo 12

Incarichi di docenza

1. Gli incarichi di docenza sono attribuiti dalla o dalle Facoltà proponenti nell'ambito della programmazione didattica annuale sulla base dei seguenti criteri:

- a. non meno di venti crediti formativi nei master annuali, non meno di trenta crediti per i master biennali, saranno affidati a docenti dell'Università di Firenze;
 - b. il totale delle attività svolte dai docenti a contratto non potrà superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi attribuiti agli insegnamenti.
2. Per gli insegnamenti non coperti da docenti della o delle Facoltà proponenti si procederà con bandi per affidamento e supplenza e con bandi per conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato.
3. Il requisito di cui al precedente comma 1 lettera a) dovrà risultare dai progetti presentati, come specificato all'articolo 7, comma 1, lettera h).
4. Qualora si preveda la retribuzione dei docenti del master, il Comitato ordinatore delibera, nei limiti delle risorse disponibili, il compenso assegnabile a ciascun docente tenuto conto delle attività didattiche svolte, dei crediti attribuiti al relativo corso, e degli altri criteri eventualmente stabiliti dal Comitato medesimo, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo vigente in materia.

Articolo 13

Decreto di istituzione del corso

1. Il decreto rettorale di istituzione del corso riporta:

- a. la denominazione, la durata del corso ed il numero di posti disponibili, compresi quelli eventualmente riservati agli studenti iscritti a moduli singoli;
- b. i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- c. termini e modalità di iscrizione;
- d. tempi e modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso, e, ove previsti, a moduli singoli;
- e. il regolamento didattico del corso con la indicazione delle attività formative previste, con separata indicazione dei moduli fruibili singolarmente, nonché dei relativi settori scientifico-disciplinari (nel caso di master in cui è prevista totalmente o parzialmente la formazione a distanza devono essere indicate le metodologie didattiche adottate);
- f. il numero di crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- g. le modalità ed i tempi di verifica del profitto, nonché le modalità di svolgimento della prova finale;
- h. l'indicazione del Coordinatore e dei docenti che costituiscono il Comitato ordinatore;
- i. l'importo dei contributi per l'iscrizione al corso o a moduli singoli, ove previsti;
- l. l'unità amministrativa sede del corso.

2. Il decreto è reso noto mediante affissione all'albo delle Facoltà e dei Dipartimenti, sul sito



dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.

3. Eventuali variazioni alla data di inizio delle lezioni ed alle scadenze indicate nel decreto istitutivo del corso saranno determinate mediante decreto dirigenziale.

Articolo 14

Rilascio del titolo

1. Il titolo è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Coordinatore.
2. Agli iscritti ai singoli moduli è rilasciata idonea certificazione delle competenze e delle professionalità acquisite.

Articolo 15

Monitoraggio

1. Allo scopo di verificare la qualità delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del corso di master, nonché il gradimento da parte degli studenti, l'Ateneo attiva adeguati sistemi di valutazione in itinere della qualità della didattica, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché degli sbocchi professionali offerti dal corso.
2. Al termine del master, il Coordinatore trasmette al Rettore una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché il relativo rendiconto finanziario, dei quali gli Organi Accademici dovranno tener conto in sede di esame della proposta di rinnovo.

Articolo 16

Master interuniversitari

1. Sulla base di apposite convenzioni possono essere proposti corsi di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, ovvero con enti esterni pubblici o privati.
2. Nel caso di master interuniversitari, nazionali o internazionali, al fine di rendere possibile la partecipazione ai medesimi di Facoltà dell'Ateneo fiorentino, il Senato Accademico può consentire deroghe al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore ed efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università di Firenze, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.

ⁱ Così come modificato dal [decreto rettorale, 21 febbraio 2023, n. 199 - prot. n. 38593](#)

ⁱⁱ Così come modificato dal [decreto rettorale, 28 marzo 2011, n. 283 – prot. n. 21251](#)

ⁱⁱⁱ Così come modificato dal [decreto rettorale, 20 agosto 2020, n. 890 - prot. n. 117989](#)